

Azione Cattolica Italiana - REGIONE PUGLIA
Regolamento del Consiglio regionale elettivo svolto a distanza
6-7 MARZO 2021

SI ALLEGANO NOTE TECNICHE

1. Convocazione e validità della seduta

a) Convocazione

In conformità con quanto indicato nell'art. 26 del *Regolamento di attuazione dell'ACI* e nella delibera del Consiglio nazionale del 19 settembre 2020 e alla luce dei vincoli imposti dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione pandemica del virus Covid-19, il Consiglio regionale in seduta elettiva si riunisce in modalità a distanza.

Il Consiglio è convocato dal Delegato regionale, d'intesa con il Comitato Presidenti, nei giorni compresi tra il 6 marzo 2021 e il 21 marzo 2021. Il Consiglio regionale può svolgersi anche in più giorni (fino a un massimo di 3), non necessariamente consecutivi tra loro, a seconda del programma stabilito dal Delegato regionale in accordo con il Comitato presidenti. La convocazione del Consiglio regionale elettivo, unitamente al programma dello stesso, dovrà essere comunicata alle Associazioni diocesane tramite posta elettronica almeno 14 giorni prima dello svolgimento dello stesso.

Sarà cura della Delegazione regionale inviare alle Presidenze diocesane il link cui collegarsi e le istruzioni basilari per l'utilizzo della piattaforma (comprese le operazioni di voto) con almeno 4 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il Consiglio regionale elettivo.

b) Validità

La riunione del Consiglio regionale in seduta elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di forzata assenza di un membro della Presidenza diocesana, ogni associazione diocesana può delegare a partecipare al Consiglio regionale elettivo un componente del proprio Consiglio diocesano.

Il Presidente diocesano (o il segretario diocesano in sua vece) è tenuto ad inviare un elenco con i nominativi di coloro che prenderanno parte al Consiglio regionale elettivo entro 18 ore dall'orario di inizio previsto dalla convocazione, e si fa garante del fatto che le persone che accedono al collegamento siano effettivamente gli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum per la validità della riunione, è necessario procedere ad una nuova convocazione del Consiglio regionale in seduta elettiva, che deve avvenire entro otto giorni.

2. Raccolta delle candidature

Il Delegato regionale, d'intesa con il Comitato Presidenti, promuove le opportune consultazioni per la formulazione delle proposte di candidatura (art. 26.2 del *Regolamento di attuazione dell'ACI*). Predisporre una lista di candidature per le cariche elettive e la comunica ai Presidenti diocesani entro 4 giorni prima dalla data fissata per il Consiglio regionale elettivo. Le candidature possono essere presentate entro 5 giorni prima dalla data fissata per il Consiglio regionale elettivo.

Per le candidature a Delegato regionale le candidature devono essere presentate entro 30 giorni dal Consiglio Regionale Elettivo: l'Assistente regionale, d'intesa con il Delegato regionale, provvederà a consultare la Conferenza Episcopale Regionale.

Per quel che riguarda l'incompatibilità, l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi, si fa riferimento all'articolo 12 del *Regolamento di attuazione dell'ACI*.

3. Norme di svolgimento del Consiglio regionale elettivo

a) Adempimenti iniziali

Il Consiglio regionale si svolge sulla piattaforma: **“Google Meet” (Leggere note tecniche)**

All'inizio della riunione il Consiglio procede, su proposta del Delegato regionale uscente, alla nomina della commissione elettorale, composta da almeno tre persone, e del presidente della commissione elettorale. La commissione elettorale ha le funzioni di:

- verifica del numero legale per la validità della seduta e della votazione;
- verifica dei nominativi dei partecipanti all'Assemblea regionale, sulla base dell'elenco predisposto e comunicato dalle Presidenze diocesane;
- predisposizione, sovrintendenza e verifica del corretto funzionamento delle procedure elettorali e proclamazione degli eletti.

b) Presentazione delle candidature

Saranno considerate valide solo le candidature pervenute dalle diocesi secondo quanto esplicitato nel punto 2 del presente regolamento.

c) Svolgimento del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale si svolgerà secondo il seguente programma:

● SABATO 6 marzo 2021

- Ore 16.00: Accoglienza delle Presidenze diocesane sulla piattaforma web e accreditamento dei partecipanti.
- Ore 16.10: Saluto della Delegazione regionale e preghiera.
Saluto della Conferenza Episcopale Pugliese.
- Ore 16.20: Insediamento della Presidenza dell'Assemblea, delle Commissioni
verifica poteri ed elettorale.
Relazione del Delegato regionale Luigi Lanotte.
Dibattito e replica.
- Ore 17.15: Presentazione delle candidature, elezione per il Delegato regionale
e proclamazione del nuovo Delegato.
- Ore 18.30: Chiusura e saluti.

● DOMENICA 7 marzo 2021

- Ore 09.45: Inizio dei lavori, saluti e preghiera.
A seguire:
Saluto con video dei ragazzi dell'ACR;
Presentazione dei candidati.
- Ore 10.00: Intervento del Segretario Generale Carlotta Benedetti;

- Dibattito e replica;
Votazione per il livello regionale (dalle ore 10,30 alle ore 10,45);
Votazione per il livello nazionale (dalle ore 11,00 alle ore 11,15).
- Ore 11.00: Lavori per l'approvazione del Documento regionale.
 - Ore 12.30: Proclamazione degli eletti.
 - Ore 13.00: Saluti e Conclusioni.

d) operazioni di voto

- i) Prima di aprire le operazioni di voto, il presidente della commissione elettorale illustra il funzionamento delle modalità di voto.
Durante le operazioni di voto sarà cura della commissione elettorale condividere sullo schermo un quadro riassuntivo delle candidature pervenute, in cui siano indicati almeno nome, cognome, diocesi di appartenenza e incarico attualmente ricoperto dai candidati, oltre alla responsabilità cui sono candidati.
- ii) Dichiarata aperta la fase di votazione, il Consiglio regionale procede innanzi tutto all'elezione del Delegato regionale.
Con votazione successiva si procede all'elezione degli incaricati adulti, giovani e A.C.R. e, se presenti in regione, dei rappresentanti dei movimenti.
Al termine di ogni sessione di voto il presidente della commissione elettorale comunica l'esito della stessa.
- iii) Il Delegato regionale è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio regionale e dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri presenti al Consiglio (art. 26 c. 5 *Regolamento di attuazione dell'ACI*).
Gli altri componenti della Delegazione regionale sono eletti con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio votanti. Sono eletti per ciascuna lista i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in età.
- iv) Una volta proclamata la sua elezione, il Delegato regionale eletto, se ritiene, esprime la candidatura del Segretario regionale e dell'Amministratore regionale. In tal caso, si procede all'elezione.
- v) Per l'elezione del Delegato regionale, del Segretario e dell'Amministratore è possibile esprimere una sola preferenza. Per l'elezione degli incaricati dei settori, dell'ACR e dei rappresentanti dei movimenti è possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze.
- vi) Al termine dell'elezione della delegazione regionale, il presidente della commissione elettorale pone in votazione le candidature al Consiglio nazionale, in conformità alla delibera del Consiglio nazionale del 19-20 ottobre 2019, relativa alle candidature.

SI ALLEGANO LE NOTE TECNICHE